CAMERA DEI DEPUTATI N. 4431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICCHITTO, CORSARO

Disposizioni in materia di elezioni primarie

Presentata il 16 giugno 2011

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dal 1994 ad oggi l'Italia ha attraversato una tumultuosa fase di transizione dalla democrazia dei partiti politici a quella che è stata autorevolmente denominata « democrazia degli elettori » ovvero « democrazia del pubblico ». Si è trattato, in realtà, di un recupero del tempo storico sugli altri sistemi politici europei che avevano conosciuto questa trasformazione già a partire dalla metà del secolo scorso. Anche per questo il processo è stato tumultuoso, affidato più a mutamenti di senso comune e di prassi che non a trasformazioni dell'architettura istituzionale. Esso è stato veicolato da processi spontanei come la sostituzione del carisma personale a quello collettivo che fino ad allora era stato impersonato dal partito politico; da mutamenti strutturali nella « forma » di tutti i principali partiti politici del sistema; da fenomeni sociali inediti connessi soprattutto alla diffusione di nuove tecnologie e al conseguente affermarsi di nuovi mezzi di comunicazione e di nuovi processi di aggregazione.

Tutto ciò ha determinato il mutare dei meccanismi partecipativi dei cittadini alla vita politica. Tale processo, in assenza di una disciplina giuridica dei partiti politici, è stato finora affidato all'autoregolamentazione e alla sperimentazione di forme spontanee di partecipazione.

È a tale proposito emblematico il caso delle elezioni primarie indette da partiti politici o coalizioni di partiti per la designazione dei candidati per determinate cariche elettive. Gli esperimenti fin qui tentati in Italia se da un lato hanno evidenziato il contributo potenziale delle elezioni primarie alla qualità della vita democratica, dall'altro lato hanno messo

in luce i rischi, i limiti e le controindicazioni che tale sistema può comportare se interamente demandato allo spontaneismo e al « fai da te ».

La presente proposta di legge si prefigge di istituzionalizzare le elezioni primarie, elevandole a strumento esplicitamente previsto dall'ordinamento e al tempo stesso fissando con rigore le procedure e i termini ai quali i partiti politici e le coalizioni che intendono farvi ricorso devono attenersi per scongiurare il pericolo di votazioni inquinate o di risultati falsati.

La proposta di legge prevede la possibilità per i partiti politici o per le coalizioni di svolgere elezioni primarie in tutti i casi in cui le regole della democrazia formale siano già state adeguate all'evoluzione sostanziale del nostro sistema democratico, attraverso la previsione dell'elezione diretta di cariche monocratiche: presidente della regione, presidente della provincia, sindaco.

Il diritto di elettorato attivo spetterebbe agli iscritti al partito politico promotore delle elezioni primarie – limitatamente al territorio interessato al procedimento elettorale – nonché ai sostenitori del partito stesso che abbiano provveduto a iscriversi in un apposito registro almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle elezioni primarie stesse e dunque prima della presentazione delle candidature, la cui formalizzazione presso la commissione elettorale allo scopo nominata all'interno del partito è prevista tra il quarantesimo e il trentesimo giorno antecedente la consultazione.

Ad un'autorità terza – nella fattispecie la cancelleria del tribunale territorialmente competente – è infine demandata la verifica delle liste degli aventi diritto al voto, al fine di accertare che nessun cittadino sia iscritto contemporaneamente al registro dei sostenitori di più partiti politici o coalizioni.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Elezioni primarie).

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche per le quali è prevista l'elezione diretta, presidente di regione, presidente di provincia e sindaco, i partiti politici e le coalizioni di partiti possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni della presente legge.

2. Le elezioni primarie di cui al comma 1 hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo degli organi ivi indicati.

3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

ART. 2.

(Applicabilità delle norme vigenti).

1. Alle elezioni primarie si applicano le norme vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

ART. 3.

(Elettorato attivo e passivo).

1. Hanno diritto elettorale attivo e passivo alle elezioni primarie gli iscritti al partito politico e i cittadini sostenitori del

partito che sono residenti nel territorio interessato al procedimento elettorale.

2. Ai fini della presente legge, per cittadini sostenitori si intendono i cittadini che si iscrivono nel registro dei sostenitori del partito politico organizzatore delle elezioni primarie, di seguito denominato « registro ».

3. In caso di elezioni primarie di coalizione i cittadini devono essere iscritti ad almeno uno dei partiti politici della coalizione organizzatrice ovvero essere iscritti nel registro di almeno uno dei medesimi partiti.

4. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti politici o da coalizioni di partiti per la medesima scadenza elettorale.

ART. 4.

(Commissioni elettorali).

1. Ai fini dello svolgimento di eventuali elezioni primarie nazionali, l'organo direttivo di ciascun partito politico nomina la commissione elettorale nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze, e definisce il regolamento delle elezioni primarie almeno entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle medesime elezioni.

2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie regionali e locali, l'organo direttivo di ciascun partito politico provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale del partito, con i medesimi criteri e sulla base del regolamento di cui al comma 1, alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

ART. 5.

(Regolamenti).

1. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 4 disciplinano i criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro.

2. I regolamenti di cui al comma 1 prevedono, altresì, i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al partito politico, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

ART. 6.

(Deposito degli elenchi degli aventi diritto al voto).

1. La commissione elettorale territorialmente competente del partito politico provvede a compilare l'elenco degli aventi diritto al voto. L'elenco è composto dagli iscritti e dai sostenitori che si sono iscritti nel registro almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni primarie.

2. L'elenco di cui al comma 1 è depositato, entro il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente.

3. Nei quindici giorni successivi al deposito di cui al comma 1, la cancelleria del tribunale verifica la regolarità degli elenchi depositati e la titolarità del diritto elettorale degli iscritti nei medesimi elenchi.

4. La cancelleria del tribunale verifica, altresì, che nessuno degli iscritti agli elenchi sia contemporaneamente iscritto a un altro elenco per partecipare a un'altra elezione primaria organizzata per la medesima scadenza elettorale.

5. Qualora siano riscontrate delle irregolarità, la cancelleria del tribunale le comunica alla commissione elettorale territorialmente competente del partito politico, la quale provvede a correggere e a pubblicare l'elenco degli aventi diritto al voto.

ART. 7.

(Ricorso avverso la mancata iscrizione negli elenchi elettorali).

1. Avverso la mancata iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto è pos-

sibile proporre, entro il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'elenco, ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente del partito politico.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro due giorni dalla data della sua presentazione.

3. Il provvedimento del collegio dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale territorialmente competente del partito politico e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

ART. 8.

(Presentazione delle candidature).

1. Ogni cittadino che intende proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta, dal quarantesimo al trentesimo giorno compreso antecedente la data fissata per tali elezioni, alla commissione elettorale territorialmente competente del partito politico, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione negli elenchi elettorali.

2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito politico definito dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, con firme autenticate.

3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti politici, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima consultazione primaria.

ART. 9.

(Esclusione delle candidature).

1. La commissione elettorale territorialmente competente del partito politico accerta la regolarità delle richieste di candidatura alle elezioni primarie ed esclude quelle che non presentano i requisiti di cui alla presente legge.

2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 1.

ART. 10.

(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura).

1. Avverso l'esclusione della candidatura di cui all'articolo 9, l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente del partito politico, previa comunicazione alla commissione elettorale territorialmente competente del medesimo partito.

2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro i successivi quattro giorni, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale territorialmente competente del partito politico, responsabile dell'esecuzione.

ART. 11.

(Operazioni di voto).

1. Il voto è libero e segreto.

2. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, determinano i criteri per la fissazione delle giornate di votazione, per stabilire la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

ART. 12.

(Chiusura delle operazioni di voto).

1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede elettorali, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

ART. 13.

(Proclamazione dei candidati designati).

1. La commissione elettorale territorialmente competente del partito politico verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni e proclama il soggetto designato alla candidatura nelle elezioni primarie. Copia del relativo verbale è depositato presso l'ufficio elettorale competente unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.

2. I regolamenti di cui all'articolo 4, comma 1, determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

ART. 14.

(Ricorso avverso la proclamazione dei designati).

1. Avverso la proclamazione dei designati nelle elezioni primarie o per irregolarità di svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri centrale del partito politico, che decide nei successivi due giorni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

ART. 15.

(Elezioni primarie di coalizione).

1. In caso di coalizione tra partiti politici per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti che formano la coalizione.

2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito politico aderente alla coalizione sottoscrive un regolamento comune e partecipa alla nomina della commissione elet-

torale nazionale e delle commissioni elettorali territorialmente competenti per lo svolgimento delle elezioni primarie.

3. Alle elezioni primarie di cui al comma 1 si applicano disposizioni della presente legge, integrate dalle eventuali norme statutarie dei partiti politici della coalizione e dalle eventuali disposizioni regolamentari comuni decise dagli organi dei partiti della coalizione competenti secondo le norme statutarie.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00

16PDL0070200